

**UIL LOMBARDIA**  
Viale Marelli n. 497, Milano  
Codice Fiscale 80149630156

**UILTemp Lombardia**  
Viale Marelli n. 497, Sesto San Giovanni 20099  
Codice Fiscale 94617470151

\*\*\*\*\*

## **PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

redatto ai sensi degli articoli 42-bis, 2501-ter e 2505, Codice Civile

### **PREMESSA**

Al fine di addivenire alla concentrazione delle attività sindacali condotte nonché alla razionalizzazione delle medesime, gli Organi amministrativi delle Associazioni:

➤ **“UIL Lombardia”** (di seguito anche **“Associazione incorporante”**), nella persona del legale rappresentante *pro tempore*,

**E**

➤ **“UILTemp Milano Lombardia”** (di seguito anche **“Associazione incorporata”**), nella persona del legale rappresentante *pro tempore*,

hanno predisposto il presente **Progetto di Fusione**, a norma degli articoli 42-bis, 2501-ter e 2505, del Codice civile.

Il presente elaborato è finalizzato a rendere pubbliche a tutti i soggetti interessati le informazioni del Progetto di Fusione per incorporazione tra due Associazioni non riconosciute.

Il presente **Progetto di Fusione**, con i relativi allegati, per garantire l'adeguata informativa agli associati e l'opponibilità verso terzi sarà disponibile presso la sede legale della struttura

- UIL Lombardia, Viale Marelli n. 497, Milano

- UILTemp Lombardia, Viale Marelli n. 497, Sesto San Giovanni (MI)

e sul sito internet delle associazioni partecipanti:

- <https://www.uilmilanolombardia.it>

- <https://www.uiltemp.it/>



## PROCEDURA DI FUSIONE ADOTTATA

L'operazione straordinaria in esame, si configura come una Fusione per incorporazione tra Associazioni non riconosciute senza personalità giuridica e non ETS.

Considerato che:

- gli associati non vantano alcun diritto sul patrimonio sociale
- i medesimi sono tutti titolari della stessa posizione giuridica
- le Associazioni interessate non hanno un capitale sociale né uno scopo di lucro

il presente progetto, come meglio precisato anche nei successivi punti, viene redatto disapplicando le disposizioni previste dall'art. 2501-ter C.C., primo comma, numeri 3), 4) e 5) relative all'indicazione nel **Progetto di Fusione**:

- ⇒ del rapporto di cambio nonché dell'eventuale conguaglio in denaro
- ⇒ delle modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della Associazione che risulta dalla fusione o di quella incorporante
- ⇒ della data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili.

Non potendosi configurare il rapporto di cambio, non deve essere predisposta la "Relazione degli esperti" prevista dall'articolo 2501-sexies del Codice civile.

Viene invece predisposta la "Relazione dell'Organo amministrativo" di cui all'art. 2501-quinquies del Codice civile.

## NORMATIVA APPLICABILE

Al fine della individuazione della normativa applicabile alla fusione tra associazioni non riconosciute, si trascrive il disposto dell'art. 42-bis del Codice Civile: *Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni ... L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-*



*nonies, in quanto compatibili ... Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.*

La prescrizione di adeguati adempimenti pubblicitari non inficia, in base anche all'orientamento del Consiglio del Notariato, la possibilità di realizzare operazioni di fusioni quando, come nel caso in esame, tutti i soggetti coinvolti sono privi di uno specifico regime pubblicitario.

Sulla base di tale orientamento è stato redatto il presente progetto di fusione:

- 1) l'atto di fusione in operazioni nelle quali partecipano esclusivamente associazioni non riconosciute deve rivestire la forma pubblica, ma, ai fini di certezza e opponibilità ai terzi, si è scelto comunque di incaricare un Notaio per la verbalizzazione dell'operazione e del successivo atto di fusione;
- 2) il progetto di fusione è stato predisposto, sulla base di situazioni patrimoniali, per tutte le associazioni sindacali partecipanti, riferite alla data del 31 dicembre 2025;
- 3) la fusione potrà essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle pubblicazioni sopra citate, comunque in conformità all'art. 2503 cod. civ.;
- 4) non essendo prevista una disciplina specifica per le associazioni non riconosciute in tema di pubblicità nei pubblici registri e tenuto conto della forma pubblicitaria adottata per le delibere, i soci all'unanimità dichiarano che la fusione avrà effetto civilistico quando sarà eseguita l'ultima delle pubblicazioni sui siti internet delle associazioni partecipanti dell'atto di fusione, salvo norme inderogabili di legge;
- 5) la fusione verrà attuata mediante attribuzione della qualifica di associato della associazione incorporante a ciascun associato delle incorporanti;
- 6) le operazioni della incorporanda saranno imputate, come consentito dall'art. 2504-bis cod. civ., al bilancio della incorporante a far data dal primo giorno dell'esercizio in corso alla data di efficacia civilistica della fusione, per tutte le conseguenze contabili e fiscali;
- 7) il progetto non prevede trattamenti particolari riservati a particolari categorie di associati e che non attribuisce vantaggi particolari in favore degli amministratori, come previsto dal progetto;
- 8) gli associati possono sempre recedere dall'associazione, ai sensi dell'art. 24 cod. civ., pertanto, le compagini degli associati potrebbero variare.

Il presente **Progetto di Fusione** è conforme a quanto precede.

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

**1) - Motivazioni della fusione**

L'operazione di fusione per incorporazione di **UILTemp Milano e Lombardia** in **UIL lombardia** ha lo scopo la riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa sindacale e di categoria e, in particolare, si otterrà l'effetto di concentrare l'attività di gestione in capo ad un unico soggetto, la **UIL LOMBARDIA**, razionalizzando l'attività attualmente svolta dalla **UILTemp MILANO e LOMBARDIA** in modo da ottenere un'integrazione operativa e conseguenti benefici sotto il profilo politico, organizzativo, amministrativo, contabile e finanziario.

La fusione, così come ipotizzata, non presenta alcun aspetto negativo né crea pregiudizio ai soci delle Associazioni interessate.

Dalla fusione derivano sostanziali ed importanti benefici politici, organizzativi, economici, amministrativi e finanziari per le Associazione partecipanti, tra i quali accentrare l'attività in capo ad un unico soggetto, la UIL Lombardia, migliorando l'efficienza della struttura e consentendo un risparmio di tempo e di costi, nonché una ottimizzazione dei livelli decisionali;

Inoltre, la fusione in una struttura unica consentirà di dare maggiore peso politico, maggiore efficienza in termini organizzativi, ridurre i costi fissi (es. spese amministrative, oneri finanziari, etc.) nonché di ottimizzare la gestione delle risorse e dei flussi tra le due Associazioni, considerato che le suddette attività verranno svolte direttamente dall'incorporante.

**2) - Tipo, denominazione e sede delle Associazioni partecipanti alla fusione (art. 2501 – ter, Codice civile, comma 1, punto 1)**

- **Associazione incorporante:** associazione sindacale non riconosciuta priva di personalità giuridica denominata **UIL Lombardia**, con sede in Sesto San Giovanni, Viale Marelli n. 497, codice fiscale 80149630156;

- **Associazione incorporata:** associazione sindacale non riconosciuta priva di personalità giuridica denominata **UILTemp Milano e Lombardia**, con sede in Sesto San Giovanni, via Marelli n. 497, codice fiscale 94617470151.

Tali Associazioni non sono sottoposte a procedure concorsuali, non si trovano in stato di liquidazione né in condizioni ostative alla fusione.

**3) - Statuto della Associazione incorporante (art. 2501 – ter, Codice civile, comma 1, punto 2)**

Lo statuto della dell'Associazione incorporante **UIL LOMBARDIA**, non subirà delle modifiche per effetto della fusione.

Copia dello Statuto in vigore è allegata al presente **Progetto di Fusione** per farne parte integrante e sostanziale.

**4) - Rapporto di cambio delle quote (art. 2501 – ter, Codice civile, comma 1, punto**

Come già specificato, l'operazione di fusione ha per oggetto l'incorporazione di UILTemp Milano e Lombardia in UIL Lombardia.

Trattandosi in entrambi i casi di Associazioni non riconosciute e come tali prive di personalità giuridica, non ci sono problemi di determinazione di rapporto di cambio né di eventuali conguagli in danaro.

Alla stipula dell'atto di fusione, con decorrenza dal momento in cui questa avrà efficacia nei confronti dei terzi, l'Associazione incorporanda UILTemp Milano e Lombardia cesserà di esistere ed i suoi associati diventeranno associati dell'Associazione incorporante UIL Lombardia senza poter vantare alcun diritto sul patrimonio di quest'ultima, salvo il diritto di recesso a loro riconosciuto.

Il patrimonio della Associazione incorporante UIL Lombardia risulterà, una volta divenuta efficace la fusione, dalla somma delle componenti patrimoniali, attive e passive, dell'Associazione incorporante e dell'Associazione incorporanda.



**5) - Modalità di assegnazione delle quote della Associazione incorporante (art. 2501-ter, Codice civile, comma 1, punto 4**

Vertendosi in ambito di fusione tra Associazioni non riconosciute priva di personalità giuridica e non iscritte al RUNTS, non esistono quote e/o azioni della Associazione incorporata da annullare e

non si deve procedere all'assegnazione di quote e/o azioni della Associazione incorporante (art. 2504-ter c.c.).

**6) - Data dalla quale le azioni partecipano agli utili (art. 2501-ter, Codice civile, comma 1, punto 5)**

A seguito delle considerazioni precedentemente formulate, non venendo deliberato alcun aumento di capitale sociale della Associazione incorporante a servizio del rapporto di cambio, non verranno conseguentemente emesse nuove quote/azioni da assegnare ai soci delle Associazione partecipanti alla fusione per le quali risulti necessario determinare le date di decorrenza della partecipazione agli utili.

**7) - Data a partire dalla quale le operazioni della Associazione incorporata sono imputate al bilancio della Associazione incorporante e decorrenza degli effetti contabili e fiscali della fusione (art. 2501-ter, Codice civile, comma 1, punto 6)**

L'efficacia della fusione si produrrà al momento della pubblicazione dell'atto di fusione nel sito internet di tutte le associazioni partecipanti, con le stesse modalità adottate per la pubblicazione del progetto e delle delibere di fusione.

Ai fini I.V.A., l'operazione è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 3, D.P.R. n. 633/1972 e si rende quindi applicabile l'imposta di registro nella misura di legge.



**8) - Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni (art. 2501 – ter, Codice civile, comma 1, punto 7)**

Non è previsto alcun trattamento particolare a favore di categorie di Associati o di altri soggetti, in alcuna delle Associazioni partecipanti alla fusione.

**9) - Vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Associazioni partecipanti alla fusione (art. 2501 – ter, Codice civile, comma 1, punto 8)**

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli attuali amministratori delle Associazioni partecipanti alla fusione.

**10) - Motivi economici che hanno indotto all'esecuzione della fusione**

La fusione non è motivata da particolari ragioni economiche ma dalla volontà di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse.

**11) - Situazione patrimoniale di riferimento**

La situazione patrimoniale, nel particolare caso di fusione tra associazioni non riconosciute, non ha la funzione di fissare i termini del rapporto di cambio in quanto irrilevante, ma piuttosto quella di assolvere alla finalità di informare gli associati circa le condizioni patrimoniali e finanziarie dei soggetti coinvolti.

Si precisa ai sensi e per gli effetti dell'art.2501-quater c.c., che al fine di determinare gli elementi patrimoniali da trasferire alla beneficiaria è stata utilizzato, come previsto dal secondo comma dell'articolo citato e considerato che il presente Progetto di Fusione è stato depositato oggi presso la sede sociale, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 in quanto chiuso non oltre sei mesi dalla data odierna.

I bilanci al 31/12/2025 sia della incorporante che della incorporata vengono allegati al presente Progetto di Fusione.



Nello schema che segue è riportata la sola situazione patrimoniale al 31 dicembre 2025 come da bilancio approvato della incorporata UILTemp Lombardia:

<b>LIQUIDITA' FINALE 2025</b>	<b>35.357,50</b>
-------------------------------	------------------

<b>NOTE:</b>	
<b>Crediti al 31-12-2025</b>	
DS Non Agricole IV trim 2025	<b>€ 1.859,82</b>
<b>DEBITI al 31-12-2025</b>	
v/UILTemp Nazionale - Tesseramento 2025	€ 14.300
v/Inps-Erario - F24 Contributi previdenziali/erario	€ 2.927,24
TFR da liquidare	€ 5.838,17
v/UIL Lombardia per DS Non Agricole IV trim 2025	€ 929,91
	<b>€ 23.995</b>

## 12) - Allegati

- 1) Statuto della incorporante
- 2) Statuto della incorporata
- 3) Relazione degli Amministratori della incorporante
- 4) Relazione degli Amministratori della incorporata
- 5) Bilanci al 31 dicembre 2025/2024/2023 della incorporante
- 6) Bilanci al 31 dicembre 2025/2024/2023 della incorporata

Milano, ..... 2026

**UR UIL Lombardia**

Il Segretario Generale



**UIL TEMP Milano e Lombardia**

Il Segretario Generale

